

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1001/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2014

che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 9, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissa le condizioni per la concessione di un pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Tali condizioni includono norme relative alle aree di interesse ecologico al fine di soddisfare obiettivi di biodiversità.
- (2) Per semplificare l'amministrazione delle aree di interesse ecologico e tener conto delle caratteristiche dei diversi tipi di aree, l'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l'uso di fattori di conversione e di ponderazione.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽²⁾ modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 per stabilire i fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (4) A seguito delle discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la Commissione si è impegnata ad aumentare il fattore di ponderazione per le superfici con colture azotofissatrici di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di soddisfare gli obiettivi sopra menzionati.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013

Nell'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di ponderazione «0,3» per le superfici con colture azotofissatrici è sostituito dal coefficiente di ponderazione «0,7».

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 1).

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
